

██████████ C.F. ██████████, elettivamente domiciliata a
Ravenna in via ██████████ presso e nello studio professionale dell'avv.
Romualdo Ghigi il quale unitamente agli avv. Giampaolo Carini e
Renzo Gallina la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione

convenuta

CONCLUSIONI


All'udienza del 12.6.07 i procuratori delle parti costituite hanno così
concluso:

L'avv. Franchi per l'attore: "Voglia il Tribunale di Ravenna, in via
principale, accertare e dichiarare per tutte le causali usposte in narrativa,
la nullità dei singoli contratti intercorsi fra l'attore e la ██████████
██████████ aventi ad oggetto azioni Finmatica stipulati in
data 7.6.04 e 18.6.04, ovvero in subordine pronunciare l'annullamento
dei predetti contratti, con conseguente condanna della banca alla
restituzione in favore del proprio cliente dell'importo versato per
l'acquisto dei titoli di cui sopra (ovvero quell'altra somma, maggiore o
minore che risulterà di giustizia); in via ulteriormente subordinata,
accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta delle
norme di diligenza professionale e, per l'effetto, condannare l'istituto a
risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attore, pari all'importo da lui
corrisposto oltre al momento dell'acquisto dei titoli Finmatica (ovvero
quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia);
dichiarare tenuta e condannare la banca convenuta al pagamento in
favore dell'attore della somma di € 8861,52, sempre e comunque, oltre

alla somma sopra indicata, condannare la banca al pagamento in favore dell'attore di € 15000 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c.; condannare la banca al pagamento in favore dell'attore degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfetarie ex art. 15 T.F., da liquidarsi direttamente a favore dei sottoscritti avvocati in qualità di anticipatari".

L'avv. Ghigi per la convenuta: "Respingere tutte le domande proposte da [redacted] e condannarlo al rimborso delle spese del giudizio".

TRIBUNALE DI TAORMINA
 Uff. di cancelleria
 Copie n. 1
 Pagine n. 11
 Autentico U.A.
 Semplici
 Urgenti
 Marche € 2178
 Il richiedente
 AW. NANJINI F
 Data 09 GEN. 2008



TRIBUNALE DI TAORMINA
 Uff. di cancelleria
 Copie n. 2
 Pagine n. 11
 Autentica
 Semplici
 Urgenti
 Marche € 610
 Il richiedente
 BIANCHI PUS
 Data 8.1.08

FATTO E DIRITTO

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5, [REDACTED] è titolare di azioni emesse dalla Finmatica s.p.a., avendole acquistate il 7/6/2004 e il 18/6/2004 tramite la [REDACTED] [REDACTED] per la complessiva somma di € 8.861,52.

Successivamente a tali operazioni si manifestò il noto stato di dissesto finanziario della Finmatica s.p.a., a causa del quale i titoli acquistati dal [REDACTED] risultano oggi praticamente privi di valore commerciale.

L'attore invoca, in primo luogo, la nullità dei predetti contratti di investimento per vizio di forma, in quanto non stipulati per iscritto.

La convenuta contesta la fondatezza di tale assunto, osservando che tutte le operazioni finanziarie compiute dal [REDACTED], comprese quelle di acquisto di azioni Finmatica per cui è causa, vennero effettuate da lui stesso, autonomamente, in *trading on line*, via Internet, avendo egli concluso con la [REDACTED] un contratto di *Internet banking e trading on line*; ciò escluderebbe la necessità della forma scritta, peraltro richiesta, secondo la banca, soltanto per il contratto base di negoziazione (c.d. contratto quadro, che nel caso di specie risulta concluso per iscritto e sottoscritto dal [REDACTED]), e non per i singoli ordini di acquisto o vendita.

È pacifico che i due contratti di investimento furono conclusi per via telematica, e la C.T.U. espletata in corso di causa ha rilevato che il sistema elettronico adottato dalla banca convenuta per la negoziazione di strumenti finanziari via Internet rispetta tutte le garanzie di sicurezza, di funzionamento e operatività necessarie al *trading on line*, ed è comunque in linea con gli strumenti forniti da altri istituti bancari.

Occorre allora chiedersi se i contratti in questione necessitassero o meno, per la loro validità, della forma scritta, e, in caso di risposta affermativa, se – e a quali condizioni – la stipulazione per via telematica possa considerarsi equivalente alla stipulazione per iscritto.

Per quanto riguarda il primo quesito, va osservato che l'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.), nel prevedere l'obbligo della forma scritta per "*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori*", non chiarisce se essa sia richiesta solo per i contratti quadro con i quali viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra il cliente e la banca per la trasmissione degli ordini di borsa, o se, invece, la norma si riferisca anche agli atti esecutivi del mandato, quali sono i singoli ordini di borsa.

Sul punto la dottrina e la giurisprudenza di merito sono divise (a favore della prima soluzione v. Trib. Genova 2/8/2005; Trib. Milano 25/7/2005; Trib. Venezia 11/7/2005, a favore della seconda soluzione

v. Trib. Genova 26/6/2006; Trib. Bari 27/3/2006; Trib. Torino 25/5/2005).

A favore dell'interpretazione estensiva della citata norma si è pronunciata, sia pure a livello di *obiter dictum*, anche la Cassazione: secondo Cass. 18/3/2003 n. 3956, l'art. 6, lettera c, della abrogata L. 2/1/1991 n. 1 riguardava soltanto i contratti quadro stipulati tra il cliente e la società di intermediazione, e *la forma scritta è stata poi prevista anche per le singole operazioni dall'art. 18 del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, oggi sostituito dall'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*"; secondo Cass. 29/9/2005 n. 19024, l'inosservanza della forma scritta richiesta dall'art. 6, lettera g, della citata L. n. 1/1991 (per la segnalazione, da parte dell'intermediario, della situazione di conflitto di interessi e per l'autorizzazione, da parte del cliente, al compimento dell'operazione) non poteva determinare la nullità dei contratti successivamente stipulati, *"anche a voler ritenere che il requisito di forma prescritto dalla lettera c riguardasse già nel vigore della legge 1/91, non il (solo) contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l'intermediario e il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato successivamente chiarito in modo inequivoco dal legislatore (art. 18, primo comma, d. lgs. n. 415/96; art. 23 d. lgs. n. 58/98)"*.

Ad avviso di questo Tribunale, il tenore letterale dell'art. 23, comma 1, del T.U.F. (ben diverso da quello del previgente art. 6, lettera c, della L. n. 1/1991, generalmente interpretato nel senso della necessità della forma scritta per il solo contratto quadro) non autorizza una lettura restrittiva della norma, come quella suggerita dalla banca convenuta, dato che anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti, e che anche questi contratti (al pari del contratto quadro) hanno per oggetto la prestazione di servizi di investimento.

Va aggiunto che l'art. 30 del Regolamento Consob 1/7/1998 n. 11522, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale (v. Trib. Bari 27/3/2006).

Con riferimento a quest'ultima modalità, va ricordato che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (in vigore al tempo dei contratti per cui è causa, poi sostituito, a decorrere dall'1/1/2006, da analogo disposizione contenuta nel D. Lgs. 7/3/2005 n. 82) disponeva

che "il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta"; va inoltre richiamata la Delibera Consob n. 30396 del 21/4/2000, adottata nel vigore dell'analoga disciplina previgente (D.P.R. 10/11/1997 n. 513), secondo la quale "allo stato dell'ordinamento vigente, la conclusione del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve avvenire, di regola, per iscritto. Pertanto, la conclusione del contratto potrà avvenire via Internet solo ove sia effettivamente realizzabile la c.d. firma digitale ... Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza alternative, la forma scritta".

È pacifico che nel caso di specie non vi è stata alcuna sottoscrizione con firma elettronica o digitale; deve pertanto ritenersi non soddisfatto il requisito della forma scritta per gli ordini di borsa effettuati dal ██████ per via telematica.

L'inosservanza della prescrizione formale dettata dal citato art. 23 comporta la nullità dei due contratti di investimento, espressamente comminata dalla stessa norma.

La convenuta dovrà conseguentemente restituire all'attore, a norma dell'art. 2033 c.c., le somme a suo tempo utilizzate per l'acquisto dei titoli in questione, pari a complessivi € 8.861,52; nulla va disposto in

questa sede circa la restituzione dei titoli e degli utili eventualmente riscossi dall'investitore, non avendo la banca proposto alcuna domanda in tal senso.

L'importo da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale eccedenza, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle date di acquisto dei titoli, avendo la banca ricevuto gli indebiti pagamenti in mala fede, in quanto consapevole della causa di nullità dei due contratti di investimento.

L'accoglimento della domanda di rivalutazione è giustificato dalla notorietà del fenomeno della svalutazione monetaria, sul quale può fondarsi la presunzione che la mora del debitore pecuniario arrechi al creditore un danno determinabile sulla base degli indici dei prezzi dei principali beni di consumo rilevati dall'ISTAT.

Va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno esistenziale o comunque non patrimoniale, non essendo stata fornita alcuna prova di tale asserito pregiudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

1) dichiara la nullità dei contratti di investimento conclusi tra l'attore [redacted] e la convenuta [redacted] in data 7/6/2004 e in data 18/6/2004, aventi ad oggetto azioni della Finmatica s.p.a. acquistate per la somma complessiva di € 8.861,52;

2) condanna la [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 8.861,52, oltre agli interessi legali dalle date di acquisto dei titoli al saldo, ed oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se e per quanto eccedente la misura degli interessi legali, dalle stesse date fino alla pubblicazione della presente sentenza;

3) respinge la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale;

4) condanna la [redacted] a rifondere a [redacted] le spese del presente giudizio, che liquida in € 178,00 per spese, € 1.086,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 22/10/2007.

Il Giudice est. *[Signature]*

IL CANCELLIERE *[Signature]*

Il Presidente *[Signature]*

DEPOSITATO IN DATA 19/10/2007
IL CANCELLIERE


CANCELLERIA DI RAVENNA

Verbale a Ravenna il 21.12.07

n. 9504

previo pagamento di € 203,13

Il Cancelliere



È copia conforme al suo originale
ad uso appello.

Ravenna,

02 GEN, 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - 
Constanza Piracchi